

Svolgimento del processo

Il sig. P.M. chiedeva alla Corte d'appello di Lecce, con ricorso depositato in data 23 febbraio 2010, il riconoscimento dell'equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Foggia (iniziato nel febbraio 2003 e definito con il deposito della sentenza in primo grado il 20 gennaio 2010), invocando la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi nella misura di Euro 6.000,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese con distrazione.

Nella costituzione del resistente Ministero della Giustizia, la Corte di appello adita, con decreto depositato il 4 aprile 2012, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso proposto e, per l'effetto, condannava il predetto Ministero al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo dedotto in giudizio, della somma di Euro 3.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensando per intero tra le parti le spese del procedimento.

Avverso il menzionato decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione il P.M. con atto notificato il 1 giugno 2012, sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha depositato un mero atto costitutivo in funzione dell'eventuale partecipazione alla sola udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo dedotto il ricorrente ha denunciato (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., nonché dell'art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2, e art. 93 c.p.c., congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento alla supposta illegittimità della statuizione di integrale compensazione delle spese giudiziali contenuta nel decreto impugnato riferita al presupposto del ridimensionamento della domanda come originariamente proposta ed al comportamento processuale del Ministero della Giustizia, che, in effetti, non si era opposto all'accoglimento della domanda in relazione all'applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza interna ed internazionale ai fini del computo del dedotto danno non patrimoniale.

2. - Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato il decreto impugnato per assunta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), sempre con riferimento alla disposta compensazione totale delle spese, non sussistendo, nella specie, le ragioni gravi ed eccezionali tali da legittimare la dichiarata compensazione integrale delle spese, non essendosi configurato il presupposto della soccombenza reciproca e non essendo risultato il processo in questione caratterizzato, in maniera peculiare, dalla necessità dell'esame di questioni di estrema difficoltà.

3. - Ritiene il collegio che entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi (involgendo la medesima questione processuale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale).

Essi sono fondati e devono, pertanto, essere accolti nei termini che seguono. In linea preliminare si osserva che - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 23789 del 2004; Cass. n. 21371 del 2009 e Cass. n. 1101 del 2010) - i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all'applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall'art. 91 c.p.c. e ss., trattandosi di giudizi (aventi natura contenziosa) destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito (anche in virtù del richiamo operato dalla stessa L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4). E' stato, altresì, precisato (v. Cass. n. 16542 del 2009) che tale principio non è in contrasto con l'art. 34 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, come modificata dal protocollo n. 11, atteso che l'impegno a non ostacolare l'effettivo esercizio del diritto non postula che la parte, la cui pretesa si sia rivelata priva di fondamento, debba essere sottratta alla statuizione sulle spese giudiziali, con la conseguenza che, anche nel caso di accoglimento parziale della domanda o quando sussistano giusti e gravi motivi, l'autonomia della normativa nazionale comporta l'applicabilità della regola dettata dall'art. 92 c.p.c..

Ciò posto, la Corte leccese, nel caso di specie, ponendo riferimento agli elementi del ridimensionamento della domanda ed al comportamento processuale sostanzialmente non oppositivo del Ministero della Giustizia, ai fini della giustificazione dell'integrale compensazione delle spese giudiziali, ha offerto una motivazione non completamente accettabile sul piano logico-giuridico. Ed invero,

al riguardo, occorre considerare che, in realtà, nulla avrebbe impedito all'Amministrazione resistente di adempiere spontaneamente all'obbligo di indennizzo (nella misura conforme ai parametri fissati dalla giurisprudenza Europea e nazionale) sulla stessa gravante per l'eccessiva durata del processo, ragion per cui, non essendosi adoperata in tal senso ed essendo lo Stato italiano responsabile la l'irragionevole durata del processo, la mancata opposizione alla domanda non avrebbe potuto costituire una valida ragione di compensazione delle spese.

In tal senso la Corte pugliese non si è conformata all'orientamento giurisprudenziale, ormai pressochè consolidato, di questa Corte, alla stregua del quale, ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente nè la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto nè la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr. Cass. n. 5598 del 2010, ord.; Cass. n. 30534 del 2011 e Cass. n. 901 del 2012). Pertanto, in virtù dell'adesione ai richiamati principi ed essendo irragionevole la disposta compensazione totale delle spese nel giudizio in questione, l'impugnato decreto deve essere cassato in punto spese, per quanto di ragione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che l'apprezzabile scarto tra l'importo richiesto a titolo di equo indennizzo e quello effettivamente riconosciuto con il decreto della Corte territoriale giustifichi la compensazione per la metà del giudizio svoltosi dinanzi alla stessa Corte di merito, l'Amministrazione resistente deve essere, conseguentemente, condannata al pagamento della residua metà, che si liquida nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore del ricorrente per dichiarato anticipo.

L'accoglimento soltanto parziale del ricorso giustifica la compensazione per la metà delle spese della presente fase di legittimità, con la condanna dell'intimato Ministero alla rifusione della residua metà (liquidata secondo i criteri di cui in dispositivo) in favore della parte ricorrente e con il riconoscimento della relativa attribuzione in favore del suo difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in ordine al solo capo relativo alle spese e,

decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito, liquidate, per l'intero, in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario del ricorrente, dichiarando compensata tra le parti la residua metà.

Condanna, altresì, lo stesso Ministero della Giustizia al pagamento della metà delle spese della presente fase di legittimità, che liquida, nel loro globale ammontare, in complessivi Euro 556,25, di cui Euro 506,25 per compensi ed Euro 50,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà e con attribuzione della pertinente quota liquidata in favore del ricorrente al suo difensore, per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013
